

	<p style="text-align: center;">PRESCRIZIONI VIA E DI CARATTERE GENERALE</p> <p style="text-align: center;">Vincenzo Fagioli Srl – Contrada Ete 11 63900 Fermo</p>	<p style="text-align: center;">19.08.2021</p>
---	--	---

A) PRESCRIZIONI VIA E DI CARATTERE GENERALE

Relativamente a tali prescrizioni si allega il seguente documento (ai soli fini di agevolazione del lavoro di stesura delle nuove prescrizioni) corretto con le integrazioni/modifiche/precisazioni che, a seguito dell'istanza di modifica sostanziale presentata in data 23/12/2020, l'azienda ritiene siano necessarie.

In blu barrato le parti da eliminare e/o sostituire

In blu le modifiche ritenute necessarie

1. Matrice aria

- 1.1. Ai fini della determinazione dello stato di qualità dell'aria post-operam, l'impresa dovrà mettere in atto quanto necessario alla sufficiente mitigazione degli impatti odorigeni a un livello tale che di fatto le emissioni risultino realmente non significative nei confronti dei recettori.
- 1.2. In merito all'eventuale impatto odorigeno che potrebbe essere generato, tutte le attività e le operazioni di movimentazione che coinvolgono rifiuti che potenzialmente possono produrre un impatto odorigeno dovranno essere effettuate all'interno dello stabilimento.

2. Matrice acque

- ~~2.1. Ai fini del controllo della qualità del corpo idrico recettore dovrà essere implementato un monitoraggio, della durata di almeno un anno, del fosso recettore e del fiume Ete Vivo (a monte ed a valle del punto di immissione) dei parametri connessi al ciclo di lavorazione aziendale con frequenza trimestrale, e del parametro IBE con cadenza semestrale. (Eliminare)~~
- 2.2. Tutte le aree di lavorazione e di stoccaggio dei rifiuti o reagenti liquidi dovranno essere dotate di adeguati bacini di contenimento per la raccolta di eventuali percolati o sversamenti (BREF di Settore "Waste Treatment Industries – August 2006" punto 4.1.4.1); tali bacini dovranno avere un volume di almeno il 30% della capacità complessiva di stoccaggio dell'area. Eventuali percolamenti o sversamenti di rifiuti liquidi o di reagenti dovranno essere rimossi nel minor tempo possibile.
- 2.3. Tutti i silos contenenti rifiuti liquidi o reagenti dovranno essere dotati di adeguati indicatori di livello e dovranno essere mantenuti tramite operazioni periodiche eliminazione di fanghi e delle schiume superficiali.
- 2.4. Dovrà essere evitato lo stoccaggio dei rifiuti liquidi, solidi e reagenti in aree dedicate alla viabilità interna ed esterna agli opifici.
- 2.5. Le operazioni di manutenzione e pulizia della pavimentazione dovranno essere razionalizzate su apposito registro, dal quale si evincano almeno le seguenti informazioni: data delle operazioni effettuate, operatore, eventuale produzione di rifiuto, quantitativo e codice CER dello stesso.
- 2.6. Il piazzale pavimentato esterno agli opifici, dovrà essere dotato di adeguata pendenza al fine di raccogliere le acque meteoriche di prima pioggia ed avviarle al trattamento ~~chimico-fisico e successivamente all'impianto di fitodepurazione aziendale~~ come da Provvedimento Unico 127/2020 e successivamente verranno scaricate nella condotta che adduce al depuratore del CIIP. Le acque di seconda pioggia verranno inviate al sistema di fitodepurazione e poi verranno stoccate nel lagone di laminazione e successivamente scaricate nel fosso Vallone.



PRESCRIZIONI VIA E DI CARATTERE GENERALE

19.08.2021

Vincenzo Fagioli Srl – Contrada Ete 11 63900 Fermo

3. Matrice Rifiuti

- 3.1. Durante le operazioni di gestione dei rifiuti D15 ed R13, dovrà essere prodotta adeguata etichettatura, contenente almeno le seguenti informazioni: provenienza del rifiuto (ciclo di lavorazione interno, conferimento da ditte esterne), lotto di appartenenza del rifiuto, codici di pericolo eventualmente associati, codice CER del rifiuto, destinazione del rifiuto.
- 3.2. Per ciascuna area di lavorazione, per le operazioni D15 o R13, dovrà essere indicata la capacità massima di stoccaggio dei rifiuti nelle rispettive operazioni di gestione.
- 3.3. I rifiuti liquidi infiammabili devono essere stoccati separatamente dagli altri rifiuti, in contenitori forniti di adeguate caratteristiche di sicurezza.
- 3.4. I rifiuti **sfusi** contenenti VOC's devono essere stoccati distintamente dalle altre tipologie di rifiuti, in area provvista di sistema di aspirazione.
- 3.5. ~~Deve essere prevista una ventilazione e ricambio di aria nelle aree di lavorazione dei rifiuti e stoccaggio di sostanze volatili o odorogene;~~ l'aria ambiente **delle aree di lavorazione** dovrà essere sottoposta a trattamento depurativo prima del rilascio all'esterno degli opifici.

4. Matrice Suolo

- 4.1. Dovrà essere predisposto un programma di manutenzione ed ispezione dei dispositivi di raccolta, contenimento, di trasporto e di manipolazione dei rifiuti; lo stesso dovrà essere razionalizzato su apposito registro, tenuto a disposizione delle autorità di controllo.
- 4.2. ~~Tutte le aree di lavorazione e di stoccaggio dei rifiuti o reagenti liquidi dovranno essere dotate di adeguati bacini di contenimento per la raccolta di eventuali percolati o sversamenti (BREF di Settore "Waste Treatment Industries – August 2006" punto 4.1.4.1); tali bacini dovranno avere un volume di almeno il 30% della capacità complessiva di stoccaggio dell'area. Eventuali percolamenti o sversamenti di rifiuti liquidi o di reagenti dovranno essere rimossi nel minor tempo possibile. (Identica a 2.2)~~
- 4.3. Tutti i rifiuti dovranno essere provvisti di adeguata etichettatura, che ne identifichi il Codice CER, il quantitativo, il ciclo di lavorazione aziendale di provenienza, il regime di raccolta (deposito temporaneo – messa in riserva – deposito preliminare) la destinazione e le classi di pericolo eventualmente presenti.
- 4.4. Tutti i materiali differenti dai rifiuti dovranno riportare adeguata etichettatura ai fini della loro identificazione.
- 4.5. Tutti i rifiuti contenenti PCB devono essere depositati sopra adeguati bacini di contenimento. Eventuali percolamenti o sversamenti dovranno essere rimossi nel minor tempo possibile.
- 4.6. I rifiuti contenenti PCB dovranno essere sempre caratterizzati al fine di conoscere le informazioni inerenti i valori di concentrazione di PCB nel rifiuto sottoposto al ciclo di lavorazione aziendale o al solo deposito.
- 4.7. Dovrà essere predisposto un registro inerente il lavaggio dei trasformatori o di altri contenitori contenenti rifiuti con PCB, nel quale siano annotate le date di esecuzione del lavaggio, il rifiuto in ingresso, il quantitativo del rifiuto prodotto, la concentrazione di PCB nel rifiuto prodotto, la destinazione del rifiuto prodotto.

5. Prescrizioni varie

- 5.1. La presente autorizzazione è rilasciata con riferimento al quadro impiantistico descritto nella documentazione presentata dal Gestore in sede di istanza come riepilogato nel documento istruttorio, e nei paragrafi successivi;
- 5.2. Il Gestore deve sempre garantire il regolare svolgimento dell'attività di controllo da parte



PRESCRIZIONI VIA E DI CARATTERE GENERALE

19.08.2021

Vincenzo Fagioli Srl – Contrada Ete 11 63900 Fermo

- degli Enti preposti, ed in particolare:
- 5.3. deve essere permesso l'accesso all'interno dell'installazione e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - 5.4. deve essere assicurata la presenza nell'installazione, durante l'attività lavorativa, di personale incaricato di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - 5.5. non devono essere ostacolate le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
 - 5.6. è tenuto ad eseguire tutte le opere eventualmente necessarie per consentire gli accessi, le ispezioni e le operazioni di prelievo sia nel punto di prelievo delle emissioni che nelle altre fasi lavorative ove sono previste misurazioni o controlli;
 - 5.7. deve essere consentito il controllo di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
 - 5.8. deve essere garantita l'accessibilità in condizioni di sicurezza e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.
 - 5.9. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1 del D.Lgs.152/2006, il Gestore, prima di dare attuazione agli adempimenti richiesti secondo le scadenze riportate, deve darne comunicazione all'Autorità competente; nel caso in cui, per motivate esigenze tecniche, non sia possibile garantire il rispetto di una delle scadenze indicate, il Gestore deve provvedere ad informarne anticipatamente il prima possibile l'Autorità competente, indicando le motivazioni e i tempi necessari per adempiere a quanto richiesto. Entro 30 giorni dalla realizzazione dell'intervento, il Gestore deve comunicare il completamento dei lavori;
 - 5.10. Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle Linee Guida sui sistemi di monitoraggio emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135);
 - 5.11. I risultati dei controlli previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. Eventuali criticità riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - 5.12. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - 5.13. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - 5.14. nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.
 - 5.15. La documentazione aziendale relativa alle procedure di intervento in caso di guasti e di emergenza deve essere aggiornata secondo le disposizioni contenute nel presente atto;
 - 5.16. La documentazione aziendale relativa alle procedure di intervento in caso di guasti e di emergenza deve essere aggiornata secondo le disposizioni contenute nel presente atto;
 - 5.17. Il Gestore deve inviare la **Relazione annuale entro il 30 maggio** dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio all'Autorità competente, al Dipartimento Provinciale dell'ARPAM, all'ARPAM – Servizio Impiantistica Regionale e al Comune di Fermo. Il Report deve contenere gli esiti dei controlli e le comunicazioni e relazioni richieste secondo quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo;



PRESCRIZIONI VIA E DI CARATTERE GENERALE

19.08.2021

Vincenzo Fagioli Srl – Contrada Ete 11 63900 Fermo

5.18. Ai sensi dell'art. 29-decies comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il Gestore deve informare immediatamente l'Autorità competente e l'ARPAM in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, e provvedere ad adottare nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;

5.19. Ai sensi dell'art 29-undecies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente il Comune, la Provincia e l'ARPAM dell'evento accaduto e delle misure adottate, fermo restando il rispetto delle modalità e del termine massimo stabilito dal successivo comma 3 del medesimo articolo.

~~5.20. Per la definizione di miscelazione, in mancanza di altri requisiti normativi a cui far riferimento, si ritiene opportuno rifarsi a quanto disposto in merito dalla Regione Lombardia con il D.d.s. 4 marzo 2014, n. 1795 (pubblicato sul B.U.R. n. 11 del 14/3/2014) che, al punto 4.1, lett. a), dell'allegato A, recita:~~

5.20.1. "La miscelazione ~~deve~~ potrà essere effettuata tra rifiuti anche con altre sostanze o materiali, aventi medesimo destino di smaltimento o recupero ~~e medesimo stato fisico e con analoghe caratteristiche chimico-fisiche per i~~ anche tra rifiuti e le sostanze o materiali pericolosi indipendentemente dalle caratteristiche di pericolosità possedute, di cui all'allegato I alla Parte quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi e nel rispetto di quanto previsto dalle BAT come da Decisione UE/2018/1147 della Commissione del 10/08/2018.

~~5.20.2. Per la definizione di raggruppamento, vale quando previsto dal BREF di settore pubblicato ad agosto 2018. in mancanza di altri requisiti normativi a cui far riferimento, si ritiene opportuno rifarsi a quanto disposto in merito dalla Regione Lombardia con il D.d.s. 4 marzo 2014, n. 1795 (pubblicato sul B.U.R.L. n. 11 del 14/3/2014) che, al punto 1 dell'allegato A recita: "Raggruppamento: unione di due o più rifiuti, racchiusi in contenitori diversi, aventi anche diverso codice CER e/o diverse caratteristiche di pericolosità, ma omogenee caratteristiche chimico-fisiche (ad es. batterie, RAEE, rottami ferrosi, materie plastiche solide, materiali filtranti assorbenti, ecc.) in relazione alla successiva operazione definitiva di gestione rifiuti. Il raggruppamento, pur non prevedendo il contatto fisico tra i rifiuti, ed essendo pertanto caratterizzato da un livello di rischio potenziale inferiore all'operazione di miscelazione, dovrà comunque essere autorizzato quale operazione R12 o D13, finalizzata alla mera modalità di predisposizione di carico per la spedizione, nel caso in cui l'impianto non sia già autorizzato all'esercizio delle medesime operazioni."~~

6. Prescrizioni impiantistiche

6.1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve comunicare alla Provincia, almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'installazione, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Provincia rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate;



PRESCRIZIONI VIA E DI CARATTERE GENERALE

19.08.2021

Vincenzo Fagioli Srl – Contrada Ete 11 63900 Fermo

- ~~6.2. Il Gestore deve allegare alla comunicazione di modifica la planimetria e/o lo schema di funzionamento della parte di installazione modificata, e una relazione che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento;~~
- 6.3. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il Gestore deve trasmettere, alla Provincia ed all'ARPAM, ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi da incidenti rilevanti, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale ed ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima della data di realizzazione degli interventi, deve specificare gli elementi in base ai quali il Gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- 6.4. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni alla Provincia, anche nella forma dell'autocertificazione, ai fini della volturazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- 6.5. Le aree interessate dalla movimentazione dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, dovranno essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda da possibili sversamenti; i recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- 6.6. Le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti devono essere di norma opportunamente protette dall'azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate;
- 6.7. I fusti e le cisternette contenenti i rifiuti, salvo prescrizioni particolari per singola operazione di gestione dei rifiuti indicate nei capitoli successivi, non devono essere sovrapposti per più di ~~3~~ 2 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d'ispezione come previsto dalle linee guida del ministero dell'Ambiente prot. 0004064 del 15/03/18;
- 6.8. Le aree 1-2-8 ~~'area n. 8 descritta descritte~~ come Korral (o Corral) ~~deve~~ possedere caratteristiche ~~contenitive a mezzo cordolo sul lato aperto ed impermeabili tipiche dello stesso in quanto, dalla lettura dei grafici, si evince che risulta aperto su un lato (comunque interno al capannone).~~ I divisorii costituiti da barriere "new jersey" devono essere sigillati alla loro base e non semplicemente appoggiati al fine di evitare fuoriuscite di liquidi

7. Prescrizioni gestionali

- 7.1. Ai fini della tracciabilità dei rifiuti gestiti nelle filiere di lavorazione aziendali, è necessario implementare un modulo di lavorazione del rifiuto, informatico e/o cartaceo, dal **quale** ~~siano riscontrabili le seguenti informazioni correlate ai rifiuti trattati: Filiera/e di~~ lavorazione aziendale; fasi di lavorazione svolte; impianto ed area dove sono svolte le operazioni; elenco dei codici CER impiegati; descrizione; gruppo omogeneo di appartenenza; stato fisico; peso; classe di pericolo ed analisi (eventuale) per ciascun codice CER introdotto nella lavorazione; reattivi utilizzati (siano essi materie prime siano essi rifiuti, siano essi materie prime recuperate da rifiuti); controlli di processo svolti; CER o materiale in uscita e quantitativo prodotto ~~(Punto 4.1.1.2, 4.1.1.3, 4.1.2.3 del BREF di Settore "WTI August 2006")~~. aggiornare



PRESCRIZIONI VIA E DI CARATTERE GENERALE

19.08.2021

Vincenzo Fagioli Srl – Contrada Ete 11 63900 Fermo

- 7.2. Al fine di garantire una adeguata tracciabilità dei rifiuti all'interno degli impianti e delle aree di stoccaggio e per determinare in tempo reale il volume di stoccaggio raggiunto rispetto al volume massimo ammissibile per ciascuna tipologia di operazione, il software gestionale dovrà essere capace di fornire le seguenti informazioni (~~4.1.2.3 del BREF di settore~~); ~~aggiornare~~
- 7.2.1. Quantità totale di rifiuti presenti istantaneamente nell'impianto;
 - 7.2.2. Quantitativi di rifiuti in deposito preliminare;
 - 7.2.3. Quantitativi di rifiuti in messa in riserva;
 - 7.2.4. Ripartizione dei quantitativi di rifiuti secondo le loro classificazioni di pericolo;
 - 7.2.5. Localizzazione del rifiuto internamente all'impianto in relazione alla planimetria di progetto ~~tav. 13~~; da ~~tav 6.1~~ a ~~tav 6.17~~ e ~~tav 7~~
 - 7.2.6. Assegnazione di un numero identificativo (lotto) di lavorazione del rifiuto internamente ai cicli di lavorazione (filiera);
 - 7.2.7. La tracciabilità del rifiuto in ingresso all'impianto deve comprendere record con le seguenti informazioni: data di arrivo, dettagli del produttore, dettagli di eventuali intermediari, numero identificativo del ciclo di lavorazione (Lotto), analisi di accettazione e pre-accettazione del rifiuto, tipo di imballaggio o contenitore con cui è stato conferito, ciclo di lavorazione a cui è stato destinato il rifiuto;
 - 7.2.8. I record dovranno essere mantenuti disponibili per un periodo di almeno 2-6 mesi dopo che il rifiuto è stato avviato a smaltimento o a recupero fuori dall'impianto.
- 7.3. I rifiuti prodotti dallo stabilimento devono essere preferibilmente recuperati direttamente nel ciclo produttivo. Qualora ciò non fosse possibile, devono essere avviati ad impianti di recupero, autorizzati ai sensi della normativa vigente e, solo, in caso di non fattibilità tecnica del recupero, devono essere destinati allo smaltimento in condizioni di sicurezza;
- 7.4. Tutti i rifiuti prodotti devono essere preventivamente caratterizzati analiticamente ed identificati con i codici dell'Elenco Europeo dei rifiuti (EER), al fine di individuare la forma di gestione più adeguata alle loro caratteristiche chimico fisiche;
- 7.5. I rifiuti propri dell'impresa, prodotti nel corso dei diversi processi di trattamento svolti nella medesima installazione, stoccati in appositi contenitori e depositati temporaneamente (ex art. 183, lett. bb), del D.lgs. n. 152/2006) nelle aree indicate in planimetria con i n. 7 e n. 11 e, soltanto, in caso di necessità, ~~nell'area n. 6~~, ~~nelle aree 3-6-B-C-12-13-14~~, dovranno essere contraddistinti con apposita etichettatura e separati dagli altri rifiuti in stoccaggio nonché dai materiali prodotti (ex MPS). Le EOW saranno depositate all'interno dell'area 9;
- 7.6. Il Gestore deve effettuare la caratterizzazione in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e/o smaltimento e successivamente ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche nel processo produttivo che possano determinare modifiche della composizione dei rifiuti, ~~fatta eccezione per la microraccolta per la quale verrà compilata una scheda di caratterizzazione e le analisi di caratterizzazione verranno effettuate dalla ditta al raggiungimento del lotto minimo~~ ;
- 7.7. Il campionamento dei rifiuti, al fine della loro caratterizzazione chimico-fisica, deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo la norma UNI 10802, Campionamento, analisi, Metodiche standard – Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi – Campionamento manuale e preparazione ad analisi degli eluati. Le analisi dei campioni dei rifiuti devono essere effettuate secondo le metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;



PRESCRIZIONI VIA E DI CARATTERE GENERALE

19.08.2021

Vincenzo Fagioli Srl – Contrada Ete 11 63900 Fermo

- 7.8. Il Gestore è tenuto a verificare che il soggetto a cui vengono consegnati i rifiuti sia in possesso delle necessarie autorizzazioni, I rifiuti prodotti e gestiti vanno registrati ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. I rifiuti pericolosi imballati o sfusi devono essere ~~imballati ed~~ etichettati in conformità alla normativa in materia di sostanze ~~pericolose e nel rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori;~~
- 7.9. Per l'accettazione dei rifiuti presso l'impianto, l'impresa dovrà effettuare la procedura di accettazione descritta negli elaborati allegati all'istanza e nelle BAT di settore richiamate con il presente provvedimento, che costituisce requisito essenziale e propedeutico al sistema di gestione dei rifiuti relativo al processo produttivo svolto presso l'impresa in oggetto;
- 7.10. I rifiuti, siano essi pericolosi o non pericolosi, devono essere gestiti, fin dal loro ingresso in impianto, in base all'operazione assegnata e stabilita a seguito dell'accettazione, non consentendo effetti incrociati di "cambio operazione" (da operazione D a R e viceversa)- ~~Ossia un rifiuto acquisito in D dovrà essere sottoposto ad un'operazione D e non ad operazioni R);~~
- 7.11. Un rifiuto accettato all'ingresso per una filiera (per es. R) non può essere poi conferita all'altra filiera (per es. D) senza che sia stata effettuata un'operazione di trattamento al medesimo rifiuto fatte salve quelle specifiche tipologie di rifiuti (per es. filtri oli) che, sebbene destinate a smaltimento e a seguito di separazione, selezione e cernita, siano soggette a lavorazioni finalizzate a valorizzare i rifiuti stessi presenti nella partita, privilegiando forme di recupero e riducendo lo smaltimento;
- 7.12. Si stabilisce che nelle aree ~~dove potrebbero essere gestiti rifiuti in quarantena cosiddette di quarantena per~~ pericolosi e non pericolosi individuate nelle aree n. 3, 4 e 6, i rifiuti, opportunamente etichettati e distinti per codice CER e per data di arrivo, potranno essere stoccati provvisoriamente ~~ad uso esclusivo attestato da specifica documentazione, al fine di valutarli in ingresso,~~ necessitando una fase di osservazione, e, eventualmente, retrocederli al soggetto conferente. In quest'ultimo caso, l'impresa ne dovrà tempestivamente informare l'Autorità competente e l'ARPAM;
- 7.13. Dovrà essere evitato lo stoccaggio di rifiuti conferiti in fusti o cisternette posti su pile superiori a tre ~~come previsto dalle linee guida del ministero dell'Ambiente prot. 0004064 del 15/03/18;~~
~~due;~~ lo stoccaggio in pile dovrà comunque garantire sempre uno spazio sufficiente all'ispezione dei contenitori ~~(BREF di settore – Punto 4.1.4.2). aggiornare~~
- 7.14. Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, la gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione ed informato sulla pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti dovranno indossare idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato;
- 7.15. Il gestore deve, fra l'altro, indicare nella Relazione annuale prevista dal Piano di Monitoraggio e Controllo secondo le modalità ivi indicate:
- 7.15.1. le tonnellate di rifiuti gestiti nell'anno precedente per ciascuna linea di lavorazione;
 - 7.15.2. le tonnellate di rifiuti e di materie secondarie prodotte nell'anno precedente per ciascuna linea di lavorazione;
 - 7.15.3. indice annuo di recupero rifiuti (%): Kg annui di rifiuti inviati a recupero/Kg annui di rifiuti prodotti per ciascuna linea di lavorazione;
 - 7.15.4. indice annuo di smaltimento rifiuti (%): kg annui di rifiuti inviati a

	<p style="text-align: center;">PRESCRIZIONI VIA E DI CARATTERE GENERALE</p>	<p style="text-align: center;">19.08.2021</p>
	<p style="text-align: center;">Vincenzo Fagioli Srl – Contrada Ete 11 63900 Fermo</p>	

smaltimento/Kg annui di rifiuti prodotti per ciascuna linea di lavorazione.

- 7.16. Le aree di deposito dei rifiuti devono essere chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime o da quelle “secondarie”;
- 7.17. Ciascuna area di deposito deve essere contrassegnata da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente; inoltre, devono essere riportati i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;
- 7.18. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili debbono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e svuotamento;
- 7.19. Il deposito di olii minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 95/1992 e s.m.i., e al DM 392/1996;
- 7.20. La separazione tra le aree di stoccaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi deve essere indicata e tali aree devono essere contrassegnate da tabelle ben visibili per dimensioni e collocazione riportanti i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;
- 7.21. Tutti i contenitori di rifiuti (big bags, cisterne, fusti, etc.) presenti nei settori di stoccaggio devono recare l'indicazione del codice di rifiuto contenuto, della data di arrivo e dell'area a cui sono assegnati. Inoltre, deve essere garantita la possibilità di risalire facilmente alla data di arrivo ed al produttore del rifiuto;
- 7.22. I contenitori di rifiuti devono poter essere identificati univocamente e non possono essere intercambiabili, in particolare quelli scarrabili;
- 7.23. I recipienti e gli apparati utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
- 7.24. ~~Le tipologie di rifiuti appartenenti alla famiglia 19.XX.XX — rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale — non possono essere conferiti presso l'impianto di cui trattasi se già preventivamente sottoposti ad analogo trattamento effettuato presso l'impianto di provenienza; (Eliminare in quanto si potrebbe verificare che l'impianto che li ha prodotti non abbia soluzioni di smaltimento, oppure il trattamento effettuato non abbia raggiunto le specifiche richieste per il conferimento ad impianti finali)~~
- 7.25. Nelle operazioni di trattamento ed in tutte le altre operazioni devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare emissioni di odori molesti e spargimento di liquami ed in ogni caso in modo da evitare problemi di natura ambientale;
- 7.26. I rifiuti devono essere stoccati in modo tale da escludere la formazione di prodotti esplosivi ed infiammabili, aeriformi, tossici, ovvero lo sviluppo di notevoli quantità di calore tali da generare pericolo per impianti, strutture ed addetti;
- 7.27. Durante tutte le operazioni di stoccaggio e trattamento dei rifiuti devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri ~~all'esterno dell'opificio~~;
- 7.28. Per i rifiuti a “voci speculari” è necessario effettuare l'analisi del rifiuto in ingresso ai sensi della normativa vigente per verificare la concentrazione di sostanze pericolose come specificato nell'allegato III della Direttiva 2008/98/Ce;
- 7.29. Nella gestione dell'impianto nel suo complesso e dei singoli apparati tecnici che



PRESCRIZIONI VIA E DI CARATTERE GENERALE

19.08.2021

Vincenzo Fagioli Srl – Contrada Ete 11 63900 Fermo

- lo compongono devono essere seguite e rispettate scrupolosamente le indicazioni e le modalità tecniche contenute nelle relazioni e negli elaborati progettuali allegati che costituiscono parte integrante della presente determinazione dirigenziale;
- 7.30. Il gestore dell'impianto dovrà dotarsi di un rilevatore della radioattività per consentire l'individuazione di materiali radioattivi eventualmente presenti tra i rifiuti in ingresso all'impianto, in attuazione alle disposizioni della normativa in materia di controllo della radioattività (D.Lgs. n. 230 del 17/3/1995);
- 7.31. Per la verifica dei rifiuti in ingresso, in relazione ai controlli sulla radioattività, l'avvenuta sorveglianza radiometrica dovrà essere rilasciata da un Esperto Qualificato di 2° o di 3° grado, iscritto negli elenchi di cui all'art. ~~78 del Decreto Lgs. n. 230/95 e s.m.i.~~, (aggiornare) il quale dovrà anche redigere una procedura operativa in cui siano illustrate le modalità da seguire per l'effettuazione dei controlli radiometrici, nonché per la gestione delle anomalie radiometriche;
- 7.32. Nel caso di cessazione dell'attività di gestione dei rifiuti autorizzata, tutti i rifiuti e le attrezzature ed eventuali componenti contaminati o meno, dovranno essere rimossi e conferiti ad impianti autorizzati;
- 7.33. La movimentazione dei rifiuti depositati deve essere realizzata in condizioni di sicurezza per gli addetti e per la protezione dell'ambiente naturale;
- 7.34. L'impianto deve essere gestito in maniera ordinata e razionale; l'organizzazione degli spazi all'interno del sito deve consentire facilità di passaggio e di intervento; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire con modalità che non occupino le aree adibite alla circolazione ed alla movimentazione interna;
- 7.35. Il deposito dei rifiuti pericolosi deve rispettare le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 7.36. Nelle operazioni di deposito preliminare o di messa in riserva non devono mai in alcun momento essere raggiunte in giacenza le soglie quantitative di singole sostanze pericolose o di categorie di sostanze pericolose, anche in sommatoria; qualora dovesse verificarsi, si richiama l'applicazione dei disposti degli artt. 6 e 7 ed 8 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. "Attuazione della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"; (aggiornare)
- 7.37. La sistemazione dei contenitori mobili deve essere tale da garantire una sicura movimentazione ed una facile ispezione tra le file, al fine di rendere possibile l'immediata rimozione e messa in sicurezza dei contenitori dai quali si originassero eventuali perdite;
- 7.38. I contenitori devono essere idonei o, dove previsto da specifica normativa, omologati, provvisti di tappi a vite o coperchi a leva a tenuta ermetica; le cisternette devono essere di tipo omologato;
- 7.39. Tutti i contenitori devono essere ancorati a dispositivi per la movimentazione in sicurezza (pallet) o essere muniti di idonei dispositivi atti a tale scopo e non devono risultare riempiti oltre il peso massimo ammissibile;
- 7.40. I cassoni devono essere a tenuta, protetti da adeguate coperture e, in caso di rifiuti suscettibili di rilascio di esalazioni moleste, ermeticamente chiusi;
- 7.41. I contenitori di rifiuti liquidi devono essere chiusi ermeticamente, di materiale resistente e compatibile con le proprietà chimiche dei rifiuti in essi collocati;
- 7.42. Tutti gli imballi si devono presentare integri ed esenti da esalazioni, emanazione di polveri e sgocciolamenti;
- 7.43. I rifiuti di tipologia diversa devono essere stoccati in modo tale da escludere la formazione di prodotti esplosivi ed infiammabili, aeriformi, tossici, ovvero lo sviluppo



PRESCRIZIONI VIA E DI CARATTERE GENERALE

19.08.2021

Vincenzo Fagioli Srl – Contrada Ete 11 63900 Fermo

- di notevoli quantità di calore tali da ingenerare pericolo per impianti, strutture e addetti;
- 7.44. È fatto obbligo al gestore di verificare mensilmente lo stato dei contenitori fissi e/o mobili e delle attrezzature esistenti presso l'impianto. E' fatto obbligo al gestore di riportare in un apposito registro le verifiche effettuate oltre al nominativo ed alla firma di chi ha effettuato i controlli e le eventuali osservazioni;
- 7.45. I contenitori di rifiuti liquidi devono essere chiusi ermeticamente, di materiale resistente e compatibile con le proprietà chimiche dei rifiuti in essi collocati;
- 7.46. ~~Le fasi di ricevimento, stoccaggio e movimentazione che precedono l'operazione di trattamento chimico fisico D9 devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni di cui lettera H.1.1 "trattamento dei rifiuti liquidi contenenti cianuri" riportata nel D.M. 29 gennaio 2007 relativo a "Emanazione di Linee guida recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione rifiuti" pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta U n. 130 del 07/06/2007; (Aggiornare/eliminare?)~~
- 7.47. Le operazioni di filtrazione dovranno avvenire in un'apposita area dedicata, dotata di adeguati bacini di contenimento e di sistemi di captazione ed abbattimento delle emissioni in aria;
- 7.48. I bacini di contenimento dovranno avere un volume adeguato a raccogliere il 100% del rifiuto liquido trattato;
- 7.49. Le operazioni di filtrazione dovranno essere razionalizzate in una procedura operativa dedicata, che tenga conto dei principi di tutela delle matrici ambientali e di sicurezza;
- 7.50. Dovrà inoltre essere tracciabile l'origine del rifiuto e delle due fasi separate che ne scaturiscono (fango e surnatante). Dovranno essere indicati in apposito registro i quantitativi delle rispettive fasi di risulta ed il ciclo di lavorazione aziendale al quale le stesse sono destinate;
- 7.51. Le operazioni di centrifugazione dovranno avvenire in un'apposita area dedicata, dotata di adeguati bacini di contenimento e di sistemi di captazione ed abbattimento delle emissioni in aria;
- 7.52. Il bacino di contenimento dovrà avere un volume adeguato a raccogliere il 100 % del rifiuto liquido trattabile nelle operazioni di centrifugazione;
- 7.53. Le aree di carico dei serbatoi sono provviste di vasche di contenimento; tali bacini dovranno avere un volume di almeno il 30% della capacità complessiva di stoccaggio del deposito nel complesso o pari al 100 % del serbatoio avente massima capacità. Eventuali percolamenti o sversamenti di rifiuti liquidi o di reagenti dovranno essere rimossi nel minor tempo possibile;
- 7.54. In prossimità dei punti di carico e scarico degli automezzi dovrà essere allestito un punto di pronto intervento con mezzi assorbenti o altri sistemi di contenimento;
- 7.55. Eventuali sversamenti di rifiuti solidi, polverulenti o fangosi nei piazzali esterni all'opificio dovranno essere raccolti e gestiti separatamente dalle acque meteoriche di prima pioggia, evitando che gli stessi siano oggetto di dilavamento e successivo smaltimento in corpo idrico superficiale;
- 7.56. Circa la gestione e del deposito di rifiuti destinati ad un utilizzo interno ai fini dello svolgimento di operazioni di recupero o smaltimento di altri rifiuti, al fine di tracciare la filiera dei rifiuti in ingresso per le tipologie considerate come materie prime, non possono essere utilizzati rifiuti che non siano stati oggetto di una puntuale e preventiva descrizione (tipo e CER); ~~(Chiarire che cosa s'intende in quanto i rifiuti che vengono individuati come~~



PRESCRIZIONI VIA E DI CARATTERE GENERALE

19.08.2021

Vincenzo Fagioli Srl – Contrada Ete 11 63900 Fermo

utili al trattamento e che verranno utilizzati, verranno sempre tracciati a mezzo del modulo di lavorazione MPG 19 01)

- 7.57. L'area n. 9 esterna al capannone, dove verranno depositati le materie prime, i prodotti ~~ed i reagenti ed i rifiuti solidi imballati in contenitori chiusi~~, essendo scoperta, è soggetta agli agenti atmosferici. ~~Pertanto, devono essere evitati sversamenti al momento del travaso delle sostanze (anche pericolose) da trasferire ed utilizzare all'occorrenza nelle specifiche aree di lavorazione, in quanto in caso di dilavamento del piazzale le stesse sostanze potrebbero confluire nell'impianto di trattamento delle acque meteoriche, che non risulta adeguato allo scopo; Il travaso dei reagenti deve avvenire all'interno dello stabilimento, nell'area di trattamento.~~
- 7.58. La gestione dei rifiuti infiammabili dovrà essere effettuata esclusivamente su contenitori idonei allo scopo;
- 7.59. Devono essere sempre ben accessibili i luoghi (aree n. 4 e n. 5) dove vengono depositati i materiali assorbenti per la raccolta degli eventuali sversamenti dei rifiuti e sostanze pericolosi;
- 7.60. Considerato che i conferimenti dei rifiuti in ingresso saranno programmati e sottoposti a preventiva omologa, le operazioni di gestione dei rifiuti polverulenti o liquidi nei serbatoi con le sigle M10 ed M11 (Tavola 13) dovranno essere effettuate garantendo, in ogni momento, la tracciabilità del contenuto degli stessi e la loro compatibilità stabilità in autorizzazione;
- 7.61. Considerato che ci sarà soltanto una linea dedicata direttamente al sistema di granulazione collegata ai quattro silos M10, mentre le altre linee verranno alimentate a mezzo travaso in contenitori, in relazione alla gestione dei serbatoi M10 ed M11, il travaso in contenitori dovrà essere effettuato in modo da evitare emissioni diffuse ed in modo da contenere eventuali dilavamenti di sostanze;
- 7.62. Nel corso della gestione deve essere garantita ed assicurata, in qualsiasi momento, l'applicabilità di quanto disposto nell'allegato 1 al D.Lgs. 105/2015 (cd Seveso III);
- 7.63. Nell'installazione ~~non~~ possono essere gestiti rifiuti ~~con concentrazioni di contenenti POP superiori a quelle indicate~~ nel rispetto del ~~nell'allegato IV al~~ Regolamento 850/2004 e smi;
- 7.64. In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 36 del 13 gennaio 2003 e ~~smi~~ è vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica di cui all'articolo 6 comma 3 del citato D.Lgs. 36/03;
- 7.65. Non è ammissibile, attraverso la miscelazione tra rifiuti o l'accorpamento di rifiuti con lo stesso codice CER o la miscelazione con altri materiali, la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero, pertanto l'accorpamento e miscelazione di rifiuti destinati a recupero possono essere fatti solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per questo riutilizzo;
- 7.66. La miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica può essere fatta solo nel caso in cui vengano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di rifiuti posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica: tale condizione dovrà essere dimostrata nella caratterizzazione di base ai sensi ~~decreto legislativo 36 del 13 gennaio 2003 e smi (Allegato 5 articolo 7-bis) dell'art. 2 del D.M. 27 settembre 2010~~ che il produttore è tenuto ad effettuare sulla miscela ai fini della sua ammissibilità in discarica, che dovrà pertanto comprendere i certificati analitici relativi alle singole componenti della miscela.